

TI_GERICHTE 14.2024.67 vom 24. Juni 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-06-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2024.67

FR: TI_GERICHTE 14.2024.67 du 24 juin 2024

IT: TI_GERICHTE 14.2024.67 del 24 giugno 2024

Regeste

Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Pagamenti effettuati dopo l'istanza per una somma inferiore a quella delle nuove esecuzione. Insufficiente motivazione del reclamo

Erwägungen

E. 2

In virtù dell'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

E. 2.1

La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole . La sospensione dei pagamenti non dev'essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 460 consid. 3.4.1; sentenze del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

E. 2.2

Nel caso in esame, la reclamante ribadisce i motivi già esposti in prima sede a sostegno del fatto che avrebbe ripreso a pagare i suoi debiti nel senso dell'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, avendo versato all'istante circa fr. 15'000.– (su fr. 63'858.40) dopo la presentazione dell'istanza. Omette però di confrontarsi con la motivazione del Pretore, secondo cui essa non ha pagato i suoi altri debiti, i quali sul piano esecutivo sono anzi sensibilmente aumentati (di oltre fr. 11'000.–, di cui più di fr. 4'000.– sono riferiti a nuovi attestati di carenza di beni). Ora, secondo la giurisprudenza la sospensione dei pagamenti va ammessa anche se non verte su tutti i debiti del convenuto, bensì solo su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di debiti (sentenza della CEF 14.2022.167 del 6 marzo 2023, RtiD 2023 II 741 n. 51c, consid. 2.1 e 2.4 con i rinvii), in

particolare i debiti di diritto pubblico come nella fattispecie. Insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile.

E. 2.3

La reclamante è del parere che siccome l'istante le aveva notificato una comminatoria di fallimento, non poteva poi cambiare idea e iniziare una procedura di fallimento senza preventiva esecuzione dopo il pagamento dell'esecuzione, sicché il Pretore la doveva considerare irricevibile. Neppure al riguardo, tuttavia, la reclamante si misura con la motivazione della decisione impugnata (consid. 6 i.f.) né indica il motivo della sua conclusione, che non si può apparentemente fondare sulla legge, la quale mette a disposizione dei creditori le vie esecutive ordinaria e senza preventiva esecuzione senza prescrivere motivi di esclusione o di precedenza di un tipo rispetto all'altro, se non allo stadio dell'esecuzione della decisione di fallimento (art. 55 LEF). Anche su questo punto il reclamo è irricevibile.

E. 2.4

Sono senza rilievo per l'applicazione dell'art. 190 cpv. 2 n. 1 LEF le misure di ristrutturazione adottate dalla reclamante (riduzione della massa salariale) e il preteso impegno formale del socio gerente di mettere a disposizione della società l'utile della prospettata vendita di un suo immobile, poiché è determinante unicamente l'esistenza di una sospensione, totale o parziale, dei pagamenti al momento del giudizio di prima sede, senza riguardo a circostanze future che potrebbero consentire al convenuto di riprendere a pagare i suoi debiti.

E. 2.5

Nella limitata misura in cui è ricevibile, il reclamo va pertanto respinto.

E. 3

Notificazione a: – ; – ; – Ufficio d'esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.